

Polizza di Assicurazione

Pubblica Amministrazione

Tutela Legale

Polizza n. IFLE002491 - CIG ZF923641C4

CONTRAENTE/ASSICURATO: COMUNE DI CASTENEDOLO
DOMICILIO: VIA XV GIUGNO, 1 CASTENEDOLO (BS) 25014
P. IVA / CODICE FISCALE: /00464720176

DURATA DEL CONTRATTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Decorrenza ore 24 del 30/06/2018
Scadenza ore 24 del 30/06/2021 (e' escluso il tacito rinnovo)
Frazionamento: Annuale

PREMIO ANNUO LORDO E PREMIO ALLA FIRMA

Elementi di calcolo per il premio:

Copertura Assicurativa dell'Ente: 1, Premio lordo unitario: € 400,00;
N° Assessori: 5, Premio lordo unitario: € 80,00;
N° Consiglieri: 14, Premio lordo unitario: € 80,00;
N° Dipendenti: 48, Premio lordo unitario: € 41,88;
N° Segretari: 1, Premio lordo unitario: € 200,00;
N° Sindaco: 1, Premio lordo unitario: € 350,00;
////////////////////////////////////

Premio annuo Lordo:

€ 3.694,84	€ 0,00	€ 785,16	€ 4.480,00
Premio Netto	Addizionali	Imposte 21,25%	Premio Lordo

Premio alla firma: dalle ore 24:00 del 30/06/2018
alle ore 24:00 del 30/06/2019

€ 3.694,84	€ 0,00	€ 785,16	€ 4.480,00
Premio Netto	Addizionali	Imposte 21,25%	Premio Lordo

MASSIMALE

Per Sinistro € 40.000,00
Per Sinistro che coinvolga piu soggetti assicurati € 40.000,00
In aggregato per anno ILLIMITATO

FRANCHIGIA

Per Sinistro € 0,00

EFFICACIA RETROATTIVA ED EFFICACIA POSTUMA DELLA GARANZIA

Periodo di garanzia retroattiva: 2 ANNI
Periodo di garanzia postuma: 2 ANNI

ASSICURATORE

AIG EUROPE LIMITED - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via della Chiusa, 2 - 20123 - Milano - (MI)

AGENZIA

ASSI[B] UNDERWRITING SRL - Codice 9111
Agenzia di Sottoscrizione di AIG Europe Limited
Via Kenya, 16 - 00144 Roma (RM)

BROKER

Progeass Srl - Codice 9360
Borgo Wuhrer, 137
25123 BRESCIA (Brescia)

Il contratto e' costituito congiuntamente dal presente Certificato di Assicurazione e dai seguenti allegati:

Condizioni di Polizza come da capitolato di Gara CIG ZF923641C4

Emesso con unico effetto il 05/06/2018

AIG EUROPE LIMITED

Rappresentanza Generale per l'Italia

Un Procuratore
Massimiliano Benacquista

PROGEASS S.r.l.
Insurance Brokers



IL CONTRAENTE

Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Gestone)

Tutela dei dati personali:

Il Contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa di cui all'Allegato 3 Tutela dei dati personali - ex. Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare il proprio consenso.



IL CONTRAENTE

Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Gestone)

RESTITUIRE FIRMATO A AIG EUROPE LIMITED



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Lotto 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

ASSICURATI

Ente Comune di Castenedolo
n. 01 Sindaco
n. 05 Assessori
n. 14 Consiglieri
n. 01 Segretario Comunale
n. 48 Dipendenti

N. ABITANTI 11.443

MASSIMALE: € 40.000,00 per caso assicurativo, illimitato per anno.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza, durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, l'assicurazione è stipulata per la durata di anni tre, con effetto dalle ore 24,00 del 30.06.2018 e scadenza alle ore 24,00 del 30.06.2021 (scadenza anniversaria al 30 giugno di ogni anno).

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.



Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

Art. 6 - Disdetta e recesso

1. Il Contratto si annullerà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 (sessanta) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto.
4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero del Broker al quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
 - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
3. la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 11 entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.



6. A parziale deroga dell'art. 11 punto 3 delle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato in fase di trattazione stragiudiziale, ha facoltà di conferire mandato ad un legale iscritto presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale dell'Ente assicurato.

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato, la Compagnia corrisponderà le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 11.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società che li ha sostenuti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 16 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Art 18 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati.

Art. 19 - Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti, Segretario e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

Laddove la Contraente avesse optato per l'assicurazione parziale di alcuni soggetti tra quelli di cui sopra, la copertura assicurativa seguirà la relativa indicazione espressa sul frontespizio di polizza.

Le garanzie valgono per:

1) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per:

fatti o atti avvenuti a causa dell'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:



- sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa grave e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- insussistenza di conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza;
- necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti.

2) Recupero danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente) nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato). La presente garanzia opera, laddove, l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

3) Spese di resistenza per azioni avanti il giudizio ordinario o al T.A.R.: l'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917, comma 3 del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa.

Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio. La presente garanzia opera in parziale deroga dell'Art. 23 "Esclusioni" e limitatamente alla materia amministrativa.

4) Chiamata in causa Assicuratore

L'intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa;

5) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato dimostri di avere adottato misure di organizzazione interna e di gestione dei rischi ai fini del rispetto del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche o integrazioni;
- la violazione della normativa sulla Privacy, a condizione che il titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente;

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
2. insussistenza del conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza;
3. necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritti.

6) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 494/96 e delle altre disposizioni normative e / o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro quali il D.Lgs. n. 81 del 2008.

7) Insorgenza del caso assicurativo per gli articoli 5 e 6

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste agli artt. 5 e 6, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

8) Per l'arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

RETROATTIVITA'

Art. 20 - Retroattività

In deroga all'art 10 - Insorgenza del caso assicurativo - punto 2, le prestazioni di cui all'art. 19 punti 1 e 3 e articolo 21 sono operanti per i fatti posti in essere nei 24 mesi antecedenti alla data di decorrenza del contratto. Quanto sopra solo



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia • Via della Chiusa, 2 • 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano C.F. P.I. 08037550982 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.479

sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

Qualora l'Ente abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con alla Compagnia presso la quale era assicurato.

SPESE A CARICO DELL'ENTE NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Art. 21 Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.

Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento.

Fermo restando l'obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l'Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Ai fini dell'insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento all' art. 10 delle presenti condizioni di assicurazione.

La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell'articolo 23 "Esclusioni" lettera "b".

SPESE DI RESISTENZA AVANTI IL GIUDICE ORDINARIO O AL T.A.R.

La presente condizione opera in sostituzione dell'art. 19, punto 3).

Art. 22 - Spese di resistenza avanti al giudice ordinario o al T.A.R.

L'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917, comma 3 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa.

Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Articolo 23 "Esclusioni" e **limitatamente alla materia amministrativa.**

Art. 23 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) l'ambito fiscale ed amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui a D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- n) per fatti dolosi delle persone assicurate.

Art. 24 - Regolazione premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società, anche tramite il Broker, i seguenti dati:

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione.



La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 25 - Statistica sinistri

L'assicurazione si obbliga fornire semestralmente la statistica sinistri al Contraente/Assicurato e/o al Broker incaricato.

Art. 26 - Coassicurazione e delega (ove prevista)

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 27 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

Art. 28 - Deroga alla dichiarazione di altre assicurazioni

A parziale deroga dell'art. 4, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.

Art. 29 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio: PROGEASS S.r.l., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 30 - Clausola di tracciabilità

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territorio del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

AIG Europe Limited

Rappresentanza Generale per l'Italia

Un Procuratore
Massimiliano Benacquista



REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 – ALLEGATO 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1. Cognome e nome:	PAOLO DAVIDE FESTA
2. Qualifica:	Rappresentante legale
3. Numero, Sezione e data di iscrizione nel registro:	B000013700, Sezione B, 01/02/2007
4. Sedi operative:	Borgo Wuhrer 137 - 25123 Brescia
5. Recapiti:	tel: 0302304182; fax 0302302221; info@progeass.it ; www.progeass.it

NOTA PER IL CONTRAENTE: GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS: WWW.IVASS.IT

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA:
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

DICHIARAZIONI DELL'INTERMEDIARIO

A. L'intermediario è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazioni? In caso positivo specificare la denominazione dell'impresa:	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
B. Un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera? In caso positivo specificare la denominazione dell'impresa:	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
C. L'intermediario, con riguardo al contratto proposto, ha fornito consulenze basate su un'analisi imparziale?	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO
D. L'intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione?	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
E. L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione? Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari e, su richiesta, di indicare tali imprese	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO
F. Nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte sono pari a:	ALIQUOTA PROVVISORIALE: — % pari a EURO — lordi sul premio incassato.	

G. Progeass per alcuni rischi piazzati con alcuni sottoscrittori dei Lloyd's of London svolge la funzione di Coverholder dei Lloyd's of London
Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, l'intermediario dichiara che le disposizioni degli articoli 48, 49, commi 1, 2 e 3, 51 e 53 sono state applicate nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.

PARTE III - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a) I premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- c) Il Contraente e l'Assicurato o comunque l'avente diritto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero a sistemi alternativi di risoluzione controversie quali la procedura di conciliazione, ha la facoltà di:
- 1) proporre reclamo per iscritto al Broker incaricato di cui alla Parte 1 punto 2 del presente documento
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario stesso entro il termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a

IVASS - Servizio Vigilanza Intermediari - , Via Del Quirinale N. 21 - 00187 Roma

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario;

- 2) riluoversi al

FONDO DI GARANZIA PER L'ATTIVITÀ DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

C/O CONSAP Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961, e-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti e il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al presente paragrafo lettera b);

L'intermediario dichiara che in forza dell'accordo sottoscritto con la Compagnia di Assicurazioni AIG EUROPE - ASSIB R (AIG) è autorizzato ad incassare il premio di polizza. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'Art. 118 del D.Lgs. 209/2005:

[X] ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente **impegna** la Compagnia di Assicurazione delegataria, le eventuali Compagnie Coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

[-] non ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente **non impegna** la Compagnia di Assicurazione delegataria, le eventuali Compagnie Coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Gentile Contraente,

Cognome e Nome o Ragione sociale:	COMUNE DI CASTENEDOLO	Polizza N.: IFLE002491
Cod. fiscale / P.IVA: / 00464720176	Indirizzo: VIA XV GIUGNO N. 1	
CAP: 25014	Località: CASTENEDOLO	Provincia: BS

Il decreto legislativo n. 209/2006 (Codice delle Assicurazioni) e il Regolamento ISVAP n° 5 del 16 ottobre 2006 obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti. La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell'intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall'ordinamento.

Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo.

Qualora il Contraente rifiuti di fornire le informazioni richieste, la valutazione dell'adeguatezza del contratto, rispetto alle esigenze assicurative dello stesso, potrebbe essere pregiudicata e il Contraente dovrà rilasciare una dichiarazione attestante il rifiuto stesso.

Prima di procedere alla compilazione del presente Questionario/Proposta, La invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate:

- 1) risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda;
- 2) se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato e firmato;
- 3) rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di evitarle di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte dell'Assicuratore, ed in genere tutte le conseguenze a suo danno sancite dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile;

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Le esigenze assicurative si collocano in ambito: Privato ☐ Professionistico ☐ Imprenditoriale ☐ Ente Pubblico ☐

Obbligatorietà di legge della copertura Sì ☐ No ☐ Esistenza di altre coperture assicurative Sì ☐ No ☐ Tipologia:

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI ASSICURATIVI E AI SOGGETTI DA TUTELARE

Protezione del patrimonio: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Protezione della persona propria e/o altrui: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Garantire una somma agli eredi: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Protezione di beni: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Malattia: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Infurti: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Per lo svolgimento dell'Attività: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Per le richieste di danno da parte di terzi: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tutela del reddito: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Furto: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Rimborso di spese: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Copertura di invalidità: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tutela legale: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Servizi di Assistenza: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Altro:

INFORMAZIONI SUGLI IMPORTI INVESTIBILI DAL CONTRAENTE PER LA COPERTURA RICHIESTA

☐ fino a: € 500,00 / anno ☐ fino a: € 2.000,00 / anno ☐ fino a: € 5.000,00 / anno ☐ oltre a: € 5.000,00 / anno

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE CIRCA LE INFORMAZIONI RICEVUTE

IL CONTRAENTE DICHIARA CHE

Sono state precisate la durata prevista, l'eventualità di rinnovo tacito oppure espresso, nonché facoltà e modalità di recesso: Sì ☐ No ☐

Sono state illustrate le tariffe e i costi della polizza: Sì ☐ No ☐ Le scelte riportate nella proposta sono state da lui rese o condivise: Sì ☐ No ☐


IL CONTRAENTE DICHIARA CHE GLI SONO STATI ILLUSTRATI IL CONTENUTO DEL CONTRATTO E DELLE GARANZIE PRESTATE E, IN PARTICOLARE:

Franchigie, scoperti: Sì ☐ No ☐ Esclusioni, limitazione dell'oggetto della garanzia, rivalse: Sì ☐ No ☐
Massimali, somme assicurate e loro sottolimiti: Sì ☐ No ☐ Periodi massimi di erogazione delle prestazioni e carenze: Sì ☐ No ☐

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'INTERMEDIARIO

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE DI AVERE FORNITO TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il Contraente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni e le indicazioni che precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli. L'Intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate con il Contraente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate.

Data	30/06/2018	Nome e cognome dell'Intermediario	Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente
		PAOLO DAVIDE FESTA	Firma  (Dott.ssa Maria Grazia Gestone)

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE DI NON AVERE FORNITO UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE E ORDINE DI COPERTURA

Il Contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative. L'Intermediario prende atto che il Contraente non vuole fornire una o più informazioni richieste.

Data	30/06/2018	Nome e cognome dell'Intermediario	Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente
		PAOLO DAVIDE FESTA	Firma _____

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE DI PRESO ATTO DELLA POSSIBILE INADEGUATEZZA DELLA PROPOSTA E ORDINE DI COPERTURA

Il Contraente dichiara di essere stato ragguagliato dall'Intermediario, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell'inadeguatezza della proposta di copertura da lui richiesta. Il Contraente dichiara di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.

Motivi dell'inadeguatezza:

Data	30/06/2018	Nome e cognome dell'Intermediario	Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente
		PAOLO DAVIDE FESTA	Firma _____